

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

ROMA

RICORSO

Nell'interesse di

- **ROBERTO RINALDI**, nato a Rimini (RN) il 27 maggio 1955 e ivi residente in via Flaminia 185/B (C.F. RNLRR55E27H294P), autore e compositore associato alla Società Italiana degli Autori ed Editori (posizione SIAE n° 36975), rappresentante legale della **UNIONE Edizione Musicale S.a.s.** (posizione SIAE n° 82407), con sede a Rimini (RN) in via Flaminia 187/G/4 (P.IVA e C.F. 01866160409), iscritta al Registro Ditte della Camera di commercio di Rimini il 23 luglio 1987 al n° 222629, nonché presidente pro tempore dell'**A.C.E.P.** (Associazione degli Autori, Compositori e Piccoli Editori), con sede a Rimini (RN) in via Flaminia 185/B (P.IVA e C.F.: 91038530407), costituita in data 2 marzo 1995 con scrittura privata registrata all'Ufficio del Registro di Rimini in data 6 marzo 1995;

- **VINCENZO BARBALARGA**, nato a Roma il 6 agosto 1969 e residente a Fiumicino (RM) in via della Scafa 144 (C.F. BRBVCN69M06H501D), cittadino italiano, autore e compositore associato alla Società Italiana degli Autori ed Editori (posizione SIAE n° 78678), titolare della **BARVIN Edizioni Musicali** (posizione SIAE n° 118062), con sede a Fiumicino in via della Scafa 144 (P.IVA e C.F.: 05501281009), nonché attuale vicepresidente della sopracitata associazione A.C.E.P.;

- **ALESSANDRO ANGRISANO**, nato ad Avellino il 3 marzo 1975 e residente a Grottaminarda (AV) in Contrada Ciavolone 53 (C.F. NGRLSN75C03A509I), autore e compositore iscritto alla Società Italiana degli Autori ed Editori (posizione SIAE n° 115294), titolare della **Alessandro Angrisano Edizioni Musicali** (posizione SIAE n° 134628) con sede a Grottaminarda (AV) in Contrada Ciavolone 53 (P.IVA e C.F.: 02289620649), nonché attuale vicepresidente della sopracitata associazione A.C.E.P.;

- **ROBERTO BONIZZONI**, nato a Treviglio (BG) il 13 luglio 1967 e residente a Crema

(CR) in via Brescia 38/B (C.F. BNZRRT67L13L400F), autore e compositore iscritto alla Società Italiana degli Autori ed Editori (posizione SIAE n° 127391), rappresentante legale della **Benvenuto Edizioni Musicali** (posizione SIAE n° 102200) con sede a Crema (CR) in via Brescia 38/B (P. IVA e C.F.: 01071470197), nonché attuale vicepresidente della sopracitata associazione A.C.E.P.;

- **RENZO PESARESI**, nato a Rimini (RN) il 10 novembre 1960 e ivi residente in via della Luna 3 (C.F. PSRRNZ60S10H294U), autore e compositore iscritto alla Società Italiana degli Autori ed Editori (posizione SIAE n° 55865), rappresentante legale della **Macren Edizioni Musicali S.n.c.** (posizione SIAE n° 87370), con sede a Rimini in via della Luna 3 (P. IVA e C.F.: 01993820409), nonché attuale segretario generale della sopracitata associazione A.C.E.P.;

- **GIOVANNI DRUDI**, nato a Sogliano al Rubicone (FC) il 18 maggio 1958 e residente a Poggio Berni (RN) in via Pietro Mascagni 22 (C.F. DRDGNN58E18I779R), autore e compositore iscritto alla Società Italiana degli Autori ed Editori (posizione SIAE n° 47028), rappresentante legale della **Pianoforte Edizioni Musicali** (posizione SIAE n° 77533) con sede a Poggio Berni (RN) in via Pietro Mascagni 22 (P.IVA e C.F.: 01797540406), nonché membro del Consiglio direttivo della sopracitata associazione A.C.E.P.;

- **DAVIDE LEGNI**, nato a Cesena (FC), il 19 dicembre 1960 e ivi residente in via Leonardo Da Vinci 7 (C.F. LGNDVD60T19C573W) autore e compositore iscritto alla Società Italiana degli Autori ed Editori (posizione SIAE n° 70725), nonché membro del Comitato di presidenza della sopracitata associazione A.C.E.P.;

- **MASSIMO AMORE**, nato a Costa Volpino (BG) il 3 agosto 1959 e residente a Regello (FI) in via Leccio Sociana alla Taborica 27/C (C.F. MRAMSM59M03D117K), autore e compositore iscritto alla Società Italiana degli Autori ed Editori (posizione SIAE n° 63010), rappresentante legale della **Coyote Edizioni Musicali** (posizione SIAE n° 88925) con sede a Firenze in via Palazzuolo 122 (P.IVA e C.F. 03560220489), nonché associato alla sopracitata

associazione A.C.E.P.;

- **CHECKTIME S.r.l.**, con sede in Chiusi (SI) alla via Mario Morgantini 5/7, (P.IVA e C.F.: 01286790520), in persona del legale rappresentante pro tempore Alberto Margheriti;
- **AUDIOCOOP** , con sede a Faenza (RA) in Via Della Valle, 71 (P.I. e C.F.: 02216780391), in persona del legale rappresentante pro tempore Giordano Sangiorgi
- **ARCI- Associazione Ricreativa e Culturale Italiana**, con sede in Roma, Via Monti di Pietralata n. 16, (C.F.: 97054400581, P.IVA: 04304141007), in persona del presidente nazionale pro tempore Paolo Beni; tutti rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati in Roma, Via dei Barbieri, 6, presso lo studio degli Avv.ti Carmelo Giurdanella (C.F.: GRDCML61H22H163A) (PEC carmelo.giurdanella@pec.ordineavvocaticatania.it), Guido Scorza (C.F.: SCRGDU73T08H501Y) (pec: guidoscorza@ordineavvocatiroma.org) e Maria Laura Salvati (C.F.:SLVMLR83M42A717U) questi ultimi appartenenti all'Associazione professionale Scorza Riccio & Partners Studio Legale (C.F. e P.I.: 11514241006), in virtù di procure in calce al presente atto; (per comunicazioni: fax 06.92931778, pec: guidoscorza@ordineavvocatiroma.org)

CONTRO

- la **Presidenza del Consiglio dei Ministri**, in persona del Presidente *pro tempore*;
- la **Presidenza della Repubblica**, in persona del Presidente *pro tempore*;
- il **Ministero per i Beni e le Attività Culturali** (C.F. e P.IVA: 80188210589), in persona del Ministro *pro tempore*;
- il **Ministero dell'Economia e delle Finanze** (C.F.: 80415740580), in persona del Ministro *pro tempore*;
- la **S.I.A.E. - Società Italiana degli Autori ed Editori** (C.F.: 01336610587 - P.IVA: 00987061009), in persona del legale rappresentante *pro tempore*

E NEI CONFRONTI

- del **dott. Gian Luigi Rondi**, Commissario straordinario della SIAE;

– del **prof. avv. Mario Stella Richter e dell'avv. Domenico Luca Scordino**, sub-commissari straordinari della SIAE;

PER L'ANNULLAMENTO

previa sospensione dell'efficacia, dei seguenti atti:

- 1) La Delibera del Commissario Straordinario della Società Italiana degli Autori ed Editori n. 102 del 27 ottobre 2012;
- 2) il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012;
- 3) il nuovo Statuto della Società Italiana degli Autori ed Editori adottato e approvato con i citati atti;
- 4) il Decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 2011, di commissariamento della SIAE, nonché gli atti di rinnovo allo stato non conosciuti;
- 5) l'atto di convocazione dell'Assemblea per il 1° marzo 2013, a firma dal Commissario straordinario e trasmesso agli associati il 3 gennaio 2013;
- 6) ogni altro atto antecedente, previo o successivo comunque presupposto o connesso al provvedimento impugnato.

*** * ***

FATTO

1. I ricorrenti

La A.C.E.P. – Associazione degli Autori, Compositori e Piccoli Editori – è un'associazione che persegue la finalità di difendere i diritti e gli interessi di categoria dei propri associati; conta ad oggi oltre tremila iscritti tra autori, compositori, editori e produttori fonografici o cinematografici operanti mediante aziende di piccole o medie dimensioni.

L'Audiocoop è un'associazione che rappresenta e tutela gli interessi di discografici, editori, produttori e artisti italiani indipendenti, con l'obiettivo di promuovere la cultura indipendente.

L'ARCI – Associazione Ricreativa e Culturale Italiana - è un'associazione di promozione sociale ai sensi della L. 383/2000, che persegue, tra le altre, finalità di promozione della cultura e della creatività; conta, ad oggi, circa 1.150.000 associati.

I signori Roberto Rinaldi, Vincenzo Barbalarga, Alessandro Angrisano, Roberto Bonizzoni, Renzo Pesaresi, Giovanni Drudi, Davide Legni e Massimo Amore sono autori e compositori iscritti alla Società italiana Autori ed Editori.

Unione Edizione Musicale s.a.s, Barvin Edizioni Musicali, Alessandro Angrisano Edizioni Musicali, Benvenuto Edizioni Musicali, Macren Edizioni Musicali s.n.c., Pianoforte Edizioni Musicali, Coyote Edizioni Musicali, Checktime s.r.l. svolgono attività editoriale nel campo delle produzioni musicali, discografiche, cinematografiche, teatrali e dello spettacolo in genere.

2. La SIAE

La Società Italiana Autori ed Editori (d'ora innanzi, per brevità la "SIAE") è un "*ente pubblico economico a base associativa*" (art. 1, l. 2/2008) al quale la vigente disciplina (cfr. in particolare Legge n. 633 del 21 aprile 1941, c.d. "Legge sul diritto d'autore") attribuisce una serie di rilevanti compiti e funzioni di carattere pubblicistico, relativi alla promozione e tutela dei diritti d'autore nonché alla gestione ed intermediazione dei diritti medesimi in regime di esclusiva.

A norma di quanto disposto dall'art. 180 LDA, infatti, "*l'attività di intermediario, comunque attuata, sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche di cessione per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate*".

"*Tale attività*" – secondo quanto stabilito dalla medesima previsione – "*è esercitata per effettuare:*

1) la concessione, per conto e nell'interesse degli aventi diritto, di licenze e autorizzazioni per la utilizzazione economica di opere tutelate;

2) la percezione dei proventi derivanti da dette licenze ed autorizzazioni;

3) la ripartizione dei proventi medesimi tra gli aventi diritto”.

Si tratta, dunque, di un'attività che la SIAE svolge in regime di esclusiva legale.

Autori ed editori che vogliono impegnarsi attivamente nella gestione ed intermediazione dei propri diritti, pertanto, non hanno, allo stato, altra alternativa che farlo attraverso la SIAE medesima.

La legge sul diritto d'autore, inoltre, demanda alla SIAE lo svolgimento di numerose altre attività nello stesso ambito e di carattere egualmente pubblicistico.

Solo per citare le principali, ad esempio, l'art. 182 bis LDA dispone che *“All'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) è attribuita, nell'ambito delle rispettive competenze previste dalla legge, al fine di prevenire ed accertare le violazioni della presente legge, la vigilanza:*

a) sull'attività di riproduzione e duplicazione con qualsiasi procedimento, su supporto audiovisivo, fonografico e qualsiasi altro supporto nonché su impianti di utilizzazione in pubblico, via etere e via cavo, nonché sull'attività di diffusione radiotelevisiva con qualsiasi mezzo effettuata;

b) sulla proiezione in sale cinematografiche di opere e registrazioni tutelate dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi al suo esercizio;

c) sulla distribuzione, la vendita, il noleggio, l'emissione e l'utilizzazione in qualsiasi forma dei supporti di cui alla lettera a);

d) sui centri di riproduzione pubblici o privati, i quali utilizzano nel proprio ambito o mettono a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione;

d-bis) sull'attività di fabbricazione, importazione e distribuzione degli apparecchi e dei

supporti di cui all'articolo 71-septies;

d-ter) sulle case d'asta, le gallerie e in genere qualsiasi soggetto che eserciti professionalmente il commercio di opere d'arte o di manoscritti.

La SIAE, nei limiti dei propri compiti istituzionali, si coordina, a norma del comma 1, con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.”.

La SIAE, inoltre, **“può esercitare altri compiti connessi con la protezione delle opere dell’ingegno in base al suo statuto”** (art. 181 LDA).

La SIAE, infine, fornisce una serie di servizi a numerosi Enti pubblici e privati.

Un efficace riepilogo delle principali attività e funzioni svolte dalla SIAE è contenuto all’art. 2 dello Statuto oggetto della presente impugnazione nel quale si legge: *“1. La Società svolge le seguenti funzioni: a) esercita l’attività di intermediazione, comunque attuata sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato di autori o loro eredi, rappresentanza e anche cessione per l’esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di riproduzione e di radiodiffusione, ivi compresa la comunicazione attuata attraverso ogni mezzo tecnico delle opere tutelate; al predetto fine, la Società cura la concessione, in nome proprio e per conto e nell’interesse dei propri Associati e Mandanti, di licenze e autorizzazioni per l’utilizzazione economica di opere protette dalla legge, e cura altresì la riscossione e la ripartizione dei proventi che comunque derivino dall’utilizzazione delle opere stesse, adottando procedure idonee alla tempestiva individuazione dei destinatari dei diritti riscossi; b) assicura la migliore tutela dei diritti di cui alla lettera a) e la protezione e lo sviluppo delle opere dell’ingegno c) gestisce i servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti, anche in base a convenzioni con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali o altri enti pubblici o privati; d) cura la tenuta dei registri di cui all’art. 103 della legge n. 633 del 1941 ed esercita ogni altro compito espressamente attribuitogli dalla legge; e) svolge ogni altra attività strumentale e sussidiaria alle*

precedenti. 2. La Società, nei limiti di quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, eroga finanziamenti, borse di studio e altri benefici, anche a non associati, al fine di promuovere meritevoli iniziative nei settori di cui all'art. 6, comma 1. 3. La Società promuove forme di assistenza a favore degli autori con le modalità e nei limiti di quanto previsto dal comma 4 del presente articolo e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31. Il Regolamento di cui all'art. 31 può altresì stabilire, ove ciò sia consentito dalla legge tempo per tempo vigente, eventuali erogazioni a opera della Società in favore di fondi pensioni o di enti previdenziali costituiti tra gli autori, comunque con esclusione di ogni altro onere e responsabilità della Società stessa e nei limiti di quanto previsto dal comma 4 del presente articolo."

La disciplina della SIAE è attualmente dettata, essenzialmente, dalle citate disposizioni contenute nella Legge sul diritto d'autore, dalla richiamata Legge 2/2008, dal proprio Statuto e dai Regolamenti approvati in conformità alle disposizioni statutarie nonché, in forza di quanto stabilito dalla stessa Legge 2/2008, dalle norme di diritto privato applicabili in relazione alle attività di natura privatistica poste in essere sulla base di autonomi rapporti, in particolare, con i propri associati e mandatari.

La Società, a norma di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 1 della Legge n. 2/2008 è sottoposta alla vigilanza del Ministero dei beni e delle attività culturali, congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei Ministri e, per le materie di sua competenza, sentito il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

3. L'approvazione del nuovo Statuto della SIAE

Con il Decreto del 9 novembre 2012, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 1, comma 4 della Legge 9 gennaio 2008, n. 2, ha approvato un nuovo Statuto della SIAE nel testo adottato con la Delibera del Commissario straordinario n. 102 del 27 ottobre 2012.

Ai fini del presente giudizio, prima di evidenziare i profili di palese illegittimità

degli atti impugnati, sembra opportuno svolgere alcune sintetiche considerazioni sul procedimento attraverso il quale si è pervenuti all'adozione ed all'approvazione di tale nuovo Statuto.

Tale procedimento risulta, infatti – come si dirà più diffusamente in diritto – di per sé anomalo e viziato da numerose violazioni di legge e gravi eccessi di potere da parte delle amministrazioni procedenti e della gestione Commissariale dell'Ente.

Il Comma 4 dell'art. 1 della Legge 2/2008 stabilisce, infatti, che *“Lo statuto della SIAE è adottato dall'assemblea su proposta del consiglio di amministrazione ed è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.”*.

Lo Statuto oggetto del presente giudizio non è stato, tuttavia, varato attraverso tale procedimento ma all'esito di una delibera di adozione di uno schema da parte dell'attuale Commissario straordinario dell'Ente e di un Decreto di approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Sul punto si tornerà più diffusamente in diritto, apparendo, in questa sede, sufficiente rilevare come un atto che per legge avrebbe implicato il coinvolgimento di una pluralità di organi interni della SIAE e l'espletamento da parte del Governo dei propri poteri di vigilanza sia, invece, stato approvato attraverso un procedimento “semplificato”, estrinsecatosi nell'adozione di uno schema da parte di un commissario di Governo – nominato, peraltro, come si dirà, attraverso dinamiche di dubbia legittimità - e nella sua approvazione da parte dello stesso Governo.

Sempre in riferimento al procedimento che ha condotto all'adozione ed approvazione dello Statuto, appare opportuno, inoltre, segnalare quanto evidenziato nel “Documento Conclusivo” dell'indagine conoscitiva condotta dalla Commissione Cultura della Camera dei Deputati sull'applicazione della legge n. 2 del 9 gennaio 2008,

recante disposizioni concernenti la Società Italiana degli autori e degli editori, con particolare riferimento ad attività di gestione e *governance* della medesima società.

In tale documento si legge al riguardo: *“In particolare, e con specifico riferimento al metodo, molte organizzazioni sindacali hanno lamentato un'assoluta mancanza di consultazione e carenza di informazioni sui contenuti del progetto di statuto in corso di elaborazione da parte della gestione commissariale.”* e *“La Commissione a fatica ha visto riconosciuto il proprio diritto ad acquisire agli atti lo schema di statuto che adotta un sistema organizzativo sostanzialmente mutuato dagli assetti comunemente diffusi in aziende (pubbliche o private) di grandi dimensioni.”*.

Si tratta di circostanze di fatto che – specie se poste in correlazione con quanto più sopra rilevato rispetto alle anomalie che hanno contraddistinto l'approvazione dello Statuto oggetto di impugnazione – appaiono sintomatiche di un procedimento ispirato a totale assenza di coinvolgimento e confronto con gli associati della SIAE e con le associazioni che li rappresentano nonché ad un'assoluta mancanza di trasparenza nei confronti della Commissione parlamentare di indagine.

Alla luce delle considerazioni che precedono risulta già evidente ciò che risulterà ancor più chiaro nel prosieguo: in violazione delle vigenti disposizioni di legge ed approfittando della procurata condizione – di per sé illegittima - di commissariamento straordinario dell'Ente, il Commissario Straordinario ha proceduto – in modo, a sua volta, illegittimo, autonomo ed arbitrario – alla radicale trasformazione della Società e delle sue regole di *governance*, estromettendo completamente, da tale procedimento di profonda trasformazione della Società, gli associati e annullando ogni dialettica tra organi sociali e amministrazioni di vigilanza in ragione della sostanziale coincidenza degli uni e delle altre nel medesimo Governo.

Tale processo di radicale modifica dell'assetto organizzativo della SIAE e della sua *governance* ha, essenzialmente, comportato la consegna del timone di un ente

pubblico a base associativa con oltre 100 mila associati nelle mani di poche decine di associati solo perché beneficiari di quote di maggior rilievo in termini economici.

Con formulazione sintetica, mutuando la nozione dal diritto internazionale, può dirsi che la SIAE ha formato oggetto di un autentico *golpe* per effetto del quale un'*elite* illegittimamente insediata ai vertici dell'Ente ne ha radicalmente trasformato la forma di governo, sostituendo il precedente regime democratico con un regime di palese natura plutocratica.

4. Il nuovo Statuto.

L'art. 3 del nuovo Statuto della SIAE stabilisce che *"1. Possono presentare domanda di ammissione alla Società i titolari di diritti di autore, in quanto autori, editori, produttori, concessionari e cessionari, siano essi persone fisiche o giuridiche italiane o straniere."* e che *"2. La qualità di Associato si acquista su domanda, previo pagamento del contributo associativo di cui al comma 4 dell'art. 4 e previa decisione di cui al comma successivo."*

A norma del successivo comma 3 *"Sulle domande di ammissione decide il Consiglio di gestione, previa verifica della ricorrenza dei requisiti richiesti per attestare la appartenenza alla sezione per la quale è presentata la domanda di associazione."*

La quota associativa, ovvero il contributo annuale – eguale per tutti gli associati – è determinata dallo stesso Consiglio di gestione.

E', dunque, evidente – e di tale circostanza occorre tener conto ai fini di quanto si rileverà nel prosieguo – che l'associazione alla SIAE è subordinata al possesso di alcuni requisiti connessi essenzialmente all'effettiva appartenenza ad una delle categorie di titolari dei diritti gestiti dalla Società e che tutti gli associati hanno eguali obblighi nei confronti dell'Ente.

L'elenco completo di tali obblighi è contenuto all'art. 4 dello Statuto impugnato.

Il successivo art. 7 – altra disposizione rilevante ai fini della valutazione della questione sottesa al presente giudizio – stabilisce che *“sono organi della Società l’Assemblea, il Consiglio di sorveglianza, il Consiglio di gestione e il Collegio dei revisori.”*.

Si tratta di organi nuovi e diversi – eccezion fatta per l’Assemblea che è stata, tuttavia, svuotata delle proprie originarie funzioni - rispetto a quelli che caratterizzavano l’organizzazione dell’Ente nel vigore del precedente Statuto, come nuovi e diversi sono i modelli di funzionamento e le competenze di ciascun organo.

Il Commissario straordinario ha, infatti, autonomamente deciso di adottare un modello organizzativo c.d. duale nel quale, nella sostanza, la gestione della Società è affidata ad un Consiglio di Gestione composto da *“cinque componenti compreso il Presidente”* ed ad un Consiglio di Sorveglianza composto *“da un numero variabile di componenti compreso tra un minimo di trentadue ad un massimo di quarantadue”*.

Tanto i membri del Consiglio di Sorveglianza quanto quelli del Consiglio di gestione possono essere indistintamente associati o non associati alla SIAE.

A norma di quanto previsto dall’art. 12 dello Statuto, i membri del Consiglio di Sorveglianza sono eletti dall’Assemblea degli Associati e, a loro volta, eleggono i componenti del Consiglio di Gestione.

L’art. 13 dello Statuto stabilisce che *“1. Il Consiglio di sorveglianza: a) nomina nel suo ambito un Presidente e un Vicepresidente, secondo quanto previsto dall’art. 14; b) nomina e revoca i componenti il Consiglio di gestione; c) determina il compenso dei componenti il Consiglio di gestione e del suo Presidente, nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 8; d) nomina i componenti il Collegio dei revisori di sua competenza e li revoca in presenza di giusta causa; e) determina il compenso, nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 8, di tutti i componenti il Collegio dei revisori; f) assegna, con le modalità di cui al comma 2 dell’art. 21, l’incarico alla società di revisione e ne determina il compenso;*

g) approva il bilancio di previsione e il rendiconto di gestione e delibera circa le eventuali erogazioni di cui agli artt. 2, commi 2, 3, 4, e 31, comma 4; h) promuove l'esercizio dell'azione di responsabilità contro i componenti il Consiglio di gestione, il Collegio dei revisori e il Direttore generale; i) delibera in ordine ai piani industriali e strategici della Società predisposti dal Consiglio di gestione, ferma in ogni caso la responsabilità di questo per gli atti compiuti; l) delibera in ordine alle singole operazioni che il Consiglio di gestione assoggetti alla approvazione del Consiglio di sorveglianza, ferma in ogni caso la responsabilità del Consiglio di gestione per gli atti compiuti; m) approva e modifica, su proposta del Consiglio di gestione, il Regolamento di cui all'art. 31; n) delibera in merito alla modificazione dello Statuto; o) approva, su proposta del Consiglio di gestione, le condizioni economiche indicate al comma 2, lettere b) e c), dell'art. 25; p) adotta ogni altra deliberazione eventualmente attribuita alla competenza del Consiglio di sorveglianza dal presente Statuto."

Il Consiglio di Gestione svolge, invece, a norma di quanto previsto dall'art. 18 le seguenti funzioni: *"a) determina l'indirizzo generale della gestione della Società e ne controlla l'esecuzione da parte del Direttore generale; b) propone al Consiglio di sorveglianza le condizioni economiche indicate al comma 2, lettere b) e c), dell'art. 25, ai fini della loro approvazione; c) determina le iniziative da assumere nell'interesse generale della Società e per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, ivi comprese l'approvazione dei criteri di ripartizione dei proventi per diritti d'autore e le misure dei compensi per la utilizzazione delle opere assegnate a ciascuna sezione; d) predisporre i piani industriali e strategici della Società; e) approva, ai fini della sottoposizione alla approvazione del Consiglio di sorveglianza, lo schema di bilancio di previsione e di rendiconto consuntivo della gestione, predisposti dal Direttore generale; f) controlla l'andamento generale della spesa e della gestione finanziaria della Società; g) delibera sulle domande di ammissione alla Società, ai sensi del comma 3 dell'art. 3; h) accerta*

la ricorrenza di cause di decadenza dal rapporto associativo, ai sensi del comma 2 dell'art. 5; i) delibera sulle esclusioni dalla Società, ai sensi del comma 3 dell'art. 5; l) delibera sulla istituzione di sedi secondarie, rappresentanze e uffici, ai sensi dell'art. 1, comma 4; m) nomina e revoca il Direttore generale della Società e ne determina la posizione giuridica e il trattamento economico; n) nomina e revoca il Preposto al controllo interno e ne determina la posizione giuridica e il trattamento economico; o) nomina, tenendo conto della designazione delle Autorità di vigilanza, i componenti l'Organismo di vigilanza di cui all'art. 23 e ne determina l'emolumento; p) approva, su proposta del Direttore Generale, il Regolamento di cui al comma 1 dell'art. 32 e le sue modificazioni; q) delibera, previo parere obbligatorio ma non vincolante delle Commissioni di sezione competenti, i criteri di ripartizione dei diritti di autore e le misure dei compensi per le utilizzazioni delle opere; r) adotta ogni altra deliberazione eventualmente attribuita alla competenza del Consiglio di gestione dal presente Statuto o dai Regolamenti di cui agli artt. 31 e 32."

Il Consiglio di gestione, inoltre, a norma di quanto previsto dalla medesima disposizione *"può delegare al Direttore generale l'esecuzione di sue funzioni diverse da quelle di cui alle precedenti lettere a), e), f), m), o) e p)".*

In forza di tale ultima previsione, quindi, la pressoché totalità delle funzioni del Consiglio di Gestione possono – almeno in astratto - essere affidate al solo Direttore Generale.

Al riguardo sembra importante rilevare che l'attuale Direttore Generale della Società, Dr. Gaetano Blandini, è l'unico "organo" presente nella gestione ordinaria pre-commissariale rimasto in carica anche a seguito del Commissariamento e che nel periodo di attività della gestione Commissariale ha, sostanzialmente, rappresentato l'interlocutore esclusivo del Commissario Straordinario, il novantaduenne Maestro Gian Luigi Rondi.

Lo stesso Dr. Blandini, oggi, potrebbe ritrovarsi, complici le citate disposizioni del nuovo Statuto alla cui redazione ha materialmente collaborato, titolare di tutti o quasi i poteri connessi alla gestione dell'Ente.

Le palesi anomalie del procedimento seguito per il varo del nuovo Statuto e delle scelte unilateralmente operate dalla gestione Commissariale hanno, d'altra parte, sollevato i dubbi e le perplessità delle stesse Istituzioni di vigilanza che, tuttavia, hanno poi ritenuto di "lasciar correre" e di approvare comunque lo Statuto in questa sede impugnato.

A proposito della scelta del Commissario straordinario di adottare un sistema di gestione duale sembra, in questa prospettiva, utile riferire – sebbene solo in sintesi – la posizione rappresentata dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Paolo Peluffo nel corso dei lavori della Commissione parlamentare di indagine sulla SIAE, l'11 luglio 2012: *"Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'informazione, comunicazione, editoria e coordinamento amministrativo Paolo Peluffo, nell'audizione dell'11 luglio, ha evidenziato come il modello dualistico abbia trovato, sinora, scarsa applicazione nel contesto italiano, fatta eccezione per le società pubbliche a livello locale e gli istituti di credito costituitisi a seguito di fusioni societarie. In particolare, il rappresentante del Governo ha sottolineato come il medesimo statuto non appaia in linea con i modelli organizzativi adottati da altri enti pubblici nazionali di grandi dimensioni. Tale modello, per sua natura, tende ad attenuare il ruolo delle minoranze e, più in generale, ad attenuare il rapporto fiduciario fra soci e gestori, a causa dell'impossibilità da parte di soci stessi di intraprendere azioni dirette e nei confronti dei gestori, se non attraverso la revoca dei membri del consiglio di sorveglianza ovvero dell'organo che presiede al controllo della gestione. Il nuovo progetto non prevederebbe, a differenza di quello attualmente vigente, alcun potere di nomina da parte dell'autorità di vigilanza in ordine ai*

componenti del Consiglio di gestione – organo che, sulla base della previsione statutaria, corrisponde all'attuale Consiglio di amministrazione – limitandosi a stabilire che l'autorità di vigilanza provveda alla nomina e, eventualmente, alla revoca di tre componenti, sui 35 complessivi, del Consiglio di sorveglianza, secondo la nuova denominazione assegnata all'attuale assemblea.” [n.d.r. il testo, enfasi incluse, è uno stralcio del “documento conclusivo” approvato dalla Commissione parlamentare di indagine il 26 luglio 2012.

Ai fini della piena comprensione del contesto di fatto sotteso alle questioni di diritto rimesse alla valutazione dell'intestato Tribunale, tuttavia, meritano particolare attenzione le disposizioni relative all'Assemblea della Società.

L'Assemblea degli Associati, alla quale il nuovo statuto affida esclusivamente il potere di nominare e revocare i membri del Consiglio di Sorveglianza, si riunisce, a norma di quanto previsto dall'art. 9 dello Statuto medesimo, su convocazione del Consiglio di Gestione, sempre in Roma, quando: “(i) si deve procedere alla nomina del Consiglio di sorveglianza; (ii) il Consiglio di gestione lo ritenga necessario; (iii) ne sia fatta richiesta da almeno un ventesimo degli Associati che siano in regola con il pagamento dei contributi associativi; o (iv) ne sia fatta richiesta da un numero di Associati che rappresentino almeno un ventesimo dei diritti di autore distribuiti dalla Società nel corso dell'esercizio precedente.”

A prescindere, quindi, dalla circostanza che il potere di convocazione dell'Assemblea è affidato al Consiglio di gestione – che, peraltro, come detto, potrebbe addirittura delegarlo al solo Direttore Generale – la richiesta di convocazione è prerogativa di un numero di associati pari ad 1/20 e, dunque, se si considera che l'attuale base associativa dell'Ente è composta da circa 100 mila associati, da 5 mila associati o – e si tratta di una previsione che lascia trasparire in modo evidente una delle principali anomalie del nuovo Statuto – da tanti associati che rappresentino un

ventesimo dei diritti d'autore distribuiti nel corso dell'esercizio precedente.

Con riferimento a tale ultimo profilo risulta, dunque, evidente che un numero assolutamente esiguo di associati o, addirittura uno soltanto - solo perché beneficiario di importanti quote di riparto di diritti d'autore - è titolare di un potere - quello di richiedere la convocazione dell'Assemblea - corrispondente a quello affidato ad oltre 5 mila associati.

Al riguardo - per rendere più evidente il significato di tale riferimento - appare utile tener conto che nel corso dell'ultimo esercizio, la SIAE ha distribuito diritti d'autore per circa 400 milioni di euro e che vi sono stati Associati che hanno percepito - individualmente considerati - diritti per oltre 25 milioni di euro, ovvero superiori alla soglia del ventesimo prevista per la richiesta di convocazione dell'Assemblea.

Un solo associato può, dunque, esercitare poteri analoghi a quelli riconosciuti a cinquemila associati aventi analoghi requisiti e titolari di identici doveri.

Si tratta di un profilo sul quale si tornerà nel prosieguo in diritto.

L'art. 10 dello Statuto regola il "Funzionamento dell'Assemblea" e prevede, innanzitutto che *"I lavori dell'Assemblea si svolgono in unica convocazione ed essa è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli Associati e dei voti presenti, anche per delega"*.

Si tratta di una disposizione per effetto della quale si accetta, dunque, il rischio che una percentuale irrisoria di Associati possa procedere autonomamente al rinnovamento di tutti gli organi della Società, attraverso la nomina dei nuovi membri.

L'art. 11 dello Statuto, disposizione che rappresenta il cuore del problema oggetto del presente procedimento, dopo aver chiarito che "hanno diritto di partecipare alla Assemblea gli Associati in regola con il pagamento dei contributi associativi" - contributi associativi, come si è detto, da versarsi in eguale misura da parte di tutti gli Associati - stabilisce che "Ogni Associato ha diritto a esprimere nelle

deliberazioni assembleari almeno un voto e poi un voto per ogni euro (eventualmente arrotondato per difetto) di diritti di autore percepiti nella predetta qualità di Associato, a seguito di erogazioni della Società nel corso dell'esercizio precedente".

Il principio di "voto per censo" introdotto con tale disposizione è apparentemente mitigato – ma come si dirà nel prosieguo in modo palesemente inefficace – dalla previsione contenuta nella medesima norma statutaria secondo la quale *"In nessun caso ciascun Associato può esprimere voti in misura superiore al quarantesimo dei voti in astratto esprimibili in ciascuna singola votazione"*.

Lo stesso art. 11 dello Statuto, inoltre stabilisce che *"Ogni Associato partecipa alla Assemblea in persona o attraverso un rappresentante, legittimato mediante delega scritta con firma autenticata ovvero conferita in via elettronica quando previsto da apposite norme regolamentari e con le modalità in esse stabilite."* e che *"Ogni rappresentante non può essere portatore di più di dieci deleghe."*

"Eventuali contestazioni sul diritto di partecipare all'Assemblea o sul numero di voti risultanti come assegnati al singolo associato sono decise dal Presidente prima dell'apertura dei lavori assembleari".

Al riguardo merita di essere evidenziato che il Presidente dell'Assemblea, al quale lo Statuto riconosce il potere di dirimere ogni eventuale controversia, è il Presidente del Consiglio di Gestione.

Appare, infine, utile segnalare che lo Statuto esclude che il voto in assemblea possa essere espresso in forma segreta e che – stando a quanto previsto nello Statuto – tutte le votazioni dell'Assemblea sono destinate a svolgersi in un unico seggio centrale a Roma anziché in tutte le sedi periferiche dell'Ente come previsto nel vigore della previgente disciplina.

Per comprendere la portata e le conseguenze del meccanismo del c.d. "voto

pesante per censo” introdotto nel nuovo Statuto appare opportuno dar conto di alcuni numeri della Società italiana autori ed editori.

La base associativa della SIAE è attualmente costituita da circa 100 mila Associati e i diritti d’autore distribuiti dalla SIAE nel corso dell’ultimo esercizio sono stati, come si è detto, pari a circa 400 milioni di euro.

E’ circostanza egualmente pacifica per aver formato oggetto di numerose dichiarazioni pubbliche da parte di ex Presidenti della Società italiana Autori ed editori che la maggioranza degli iscritti alla SIAE non percepiscono dalla società neppure un euro o, comunque, percepiscono meno di quanto versato a titolo di quota associativa [n.d.r. attualmente pari a 150€ per gli autori e 600€ per gli editori, produttori o concessionari].

In particolare, nel 2009, l’allora Presidente della SIAE, ha dichiarato nel corso di un’intervista che il 80% degli allora Associati [n.d.r. con riferimento alla Sezione Musica, la più significativa tra le cinque sezioni] incassava meno di quanto versava a titolo di quota associativa(cfr. doc. 6).

Nel corso della propria audizione dinanzi alla Commissione di indagine sulla SIAE, il Dr. Silvano Guariso – già presidente della SIAE – ha ricordato che 22 mila Associati, nel 2007 non incassavano dalla SIAE “neanche un centesimo”.

Tali prime informazioni appaiono sufficienti ad evidenziare come i voti per testa, oggi pari a circa 100000, siano nettamente inferiori a quelli per censo pari a 400 milioni, rappresentandone appena lo 0,025%.

I medesimi dati consentono altresì di avvedersi – ancora una volta in via di prima approssimazione – della circostanza che la maggioranza assoluta degli Associati dispone del solo voto per testa e, in taluni casi, di un numero assai modesto di voti per censo.

Si tratta di una prima parziale conclusione – sulla quale ovviamente si tornerà

nel prosieguo – che consente, tuttavia, di comprendere agevolmente la gravità e abnormità della situazione venutasi a creare.

Un solo associato SIAE che incassi tra i 50 ed i 100 mila euro [n.d.r. ce n'erano 140, nel 2007 secondo quanto riferito dall'ex Presidente Guariso nella citata seduta della Commissione parlamentare d'indagine] potrebbe essere astrattamente in grado, con i propri voti, di superare e privare di ogni peso i voti di migliaia Associati SIAE.

A ben vedere, peraltro, la situazione è sensibilmente più grave in considerazione del fatto che numerosi Associati SIAE percepiscono ricavi ben superiori ai 100 mila euro - nell'ordine di decine di milioni di euro - ritrovandosi così titolari di un peso nelle delibere assembleari di entità neppure paragonabile a quello esercitabile dalla maggioranza degli Associati.

Solo per fare un esempio, in relazione alla Sezione Musica – la più rappresentativa – nell'ambito della quale, nel corso dell'ultimo esercizio sono stati distribuiti diritti per circa 320 milioni di euro, se si considera che vi sono soggetti che incassano, come detto, diverse decine di milioni di euro e che lo sbarramento di cui si è detto (pari ad un quarantesimo dei voti esprimibili) preclude l'esercizio, a ciascun associato, di un numero di voti superiore ai 5 milioni, è evidente che un pugno di associati è in grado di influenzare autonomamente ogni delibera assembleare, travolgendo la volontà della maggioranza – calcolata per teste - degli associati.

Sul punto si tornerà più avanti in diritto.

Frattanto, a tali prime considerazioni sembra opportuno aggiungerne un'altra di natura egualmente rilevante.

E' infatti ovvio – ed era certamente circostanza ben nota al Commissario straordinario all'atto della predisposizione del nuovo Statuto – che nella storia delle consultazioni elettorali svoltesi in SIAE, il numero di associati che prendono effettivamente parte al voto, rappresenta una percentuale modestissima rispetto al

numero complessivo e che tale percentuale diventa pressoché insignificante con riferimento agli associati che non percepiscono alcun compenso dalla SIAE o percepiscono ricavi marginalissimi [n.d.r. ad esempio inferiori alla misura della quota associativa versata].

Nelle ultime elezioni SIAE del 24 giugno 2007, infatti, ha votato mediamente soltanto il 7% degli associati autori e soltanto il 23% degli associati editori.

La partecipazione al voto, peraltro è stata direttamente proporzionale ai diritti d'autore percepiti e, dunque, alla "ricchezza" degli associati: hanno votato, prevalentemente, gli autori e gli editori delle fasce reddituali più alte.

Per gli autori della Sezione Musica, nella Fascia D (oltre 100.000 euro annui) ha votato una percentuale del 52% degli aventi diritto al voto.

Per la Fascia C (da 50.000 a 100.000 euro annui) ha votato una percentuale del 33% degli aventi diritto al voto.

Per la Fascia B (da 15.000 a 50.000 euro annui) ha votato una percentuale del 27% degli aventi diritto al voto.

Infine per la Fascia A (da 0 a 15.000 euro annui, ma la maggior parte degli autori ha incassi esigui o, come detto, non ne ha affatto) ha votato soltanto una percentuale del 6% degli aventi diritto al voto.

Da notare che nella fascia reddituale più bassa (Fascia A) erano collocati, nell'anno 2007 – e si tratta, naturalmente, di un dato proporzionalmente in linea con quello attuale - oltre il 98% degli associati alla SIAE, autori della Sezione Musica [n.d.r. la più rappresentativa], cioè 63.831 su 64.777.

Per gli editori della stessa Sezione Musica la situazione sembrerebbe di poco migliore, ma non lo è, considerando l'enorme peso economico delle società multinazionali.

Nella Fascia D (oltre 350.000 euro annui) ha votato una percentuale di oltre

l'80% degli aventi diritto al voto.

Per la Fascia C (da 150.000 a 350.000 euro annui) ha votato una percentuale del 54% degli aventi diritto al voto.

Per la Fascia B (da 25.000 a 150.000 euro annui) ha votato una percentuale del 43% degli aventi diritto al voto.

Infine per la Fascia A (da 0 a 25.000 euro annui, ma la maggior parte degli editori con incassi modesti) ha votato una percentuale del 16% degli aventi diritto al voto.

Tale situazione di assenteismo è, peraltro, evidentemente destinata ad acuirsi a seguito del varo del nuovo Statuto in considerazione di due fattori determinanti:

(a) le procedure di voto si svolgeranno – almeno fino a quando non verranno introdotte procedure di voto elettronico - esclusivamente a Roma;

(b) il peso del voto degli Associati “poveri” è stato pressoché svuotato con la conseguenza che ben difficilmente un associato dotato solo di un “voto per testa” si recherà a Roma per esercitarlo, nella consapevolezza che la sua manifestazione di voto non può, in alcun modo, incidere sulla formazione della delibera assembleare.

(c) dal 1° gennaio 2013, le quote associative sono state aumentate rispetto a quelle in vigore sino al 31 dicembre 2012 del 67% per gli autori e del 45% per gli editori.

Considerato che – come si è anticipato – solo gli associati in regola con le quote associative possono votare in assemblea, il numero degli associati che parteciperà alla prossima assemblea sarà sensibilmente inferiore al passato poiché, molti – tutti quelli che non riescono neppure ad ottenere un riparto pari alla quota associativa versata – non pagheranno tale quota associativa.

Si tratta, d'altra parte, di una circostanza della quale sono, evidentemente, consapevoli gli stessi vertici della SIAE che, infatti, hanno convocato l'assemblea per

l'elezione del Consiglio di Sorveglianza per il prossimo 1° marzo, nei locali del palazzo dei congressi di Roma, locali che non potrebbero ospitare un'assemblea da centomila persone.

E' utile, inoltre, aggiungere che, come si è anticipato, il voto in Assemblea sarà palese con l'ovvia conseguenza che molti degli associati si troveranno ad esprimerlo sotto il condizionamento – commerciale e negoziale – dei grandi editori.

Le considerazioni che precedono rendono evidente che le deliberazioni dell'Assemblea, a norma del nuovo Statuto, saranno funzione aritmetica dei voti espressi da un numero esiguo di associati, coincidente con "i più ricchi" ovvero quelli destinatari – nell'anno precedente a quello dell'Assemblea – degli importi più rilevanti.

Al riguardo sembra, peraltro, opportuno evidenziare – salvo quanto si aggiungerà più avanti in diritto – che i criteri di riparto idonei a determinare, anno per anno, i soggetti che beneficeranno di maggiori ricavi sono autonomamente determinati dal Consiglio di Gestione ovvero da un organo nominato dal Consiglio di Sorveglianza, a sua volta nominato dall'Assemblea.

Da quanto sopra consegue che i pochi Associati idonei ad influenzare in modo determinante il contenuto delle delibere assembleari relative alla nomina dei membri del Consiglio di Sorveglianza possono poi, esercitando la medesima influenza, attraverso i propri rappresentanti in seno al Consiglio di Sorveglianza ed a quello di Gestione, determinare altresì l'approvazione di criteri di riparto idonei a consentire loro di rimanere, in modo sistemico, beneficiari dei maggiori utili.

Si tratta di un ulteriore elemento che rende palese l'anomalia determinatasi a seguito dell'approvazione dello Statuto impugnato.

Tale anomalia, peraltro, come si è anticipato, non appare essere evitata o rimossa dalla disposizione contenuta al comma tre dell'art. 11 dello Statuto, a norma della quale *"In nessun caso ciascun Associato può esprimere voti in misura superiore al*

quarantesimo dei voti in astratto esprimibili in ciascuna singola votazione”.

La circostanza che nessuno degli Associati possa esprimere in assemblea un numero di voti superiori ad un quarantesimo, infatti, significa semplicemente che per determinare la volontà dell’Assemblea potrebbe non essere sufficiente il voto di un solo associato ma potrebbe essere necessario quello di qualche decina di associati “ricchi”.

Ma vi è di più.

E’, infatti, noto che molti degli editori musicali associati alla SIAE fanno capo agli stessi Gruppi economico-imprenditoriali con la conseguenza che il citato limite di un quarantesimo non vale ad impedire che i diversi editori associati facenti parte di un medesimo Gruppo, esercitino in maniera coordinata decine di milioni di voti nonostante l’esistenza di tale limite.

Ad esempio la UNIVERSAL MUSIC ITALIA SRL possiede anche la UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING RICORDI, nonché la UNIVERSAL/MCA MUSIC ITALY e, analogamente, fanno capo allo stesso Gruppo la WARNER CHAPPELL MUSIC IT.NA e la WARNER BROS MUSIC (ITALY) SRL assieme a numerose altre società tutte egualmente iscritte alla SIAE.

Allo stesso modo il Gruppo cui appartiene la SUGARMUSIC SPA si articola in tredici diverse case editrici, tutte con sede in Galleria del Corso 4 a Milano e tutte associate SIAE.

Pertanto la citata norma statutaria è inefficace, in quanto si riferisce al singolo “Associato” (che ha un numero di posizione SIAE sempre diverso) e non al gruppo editoriale.

Infine, sul “versante autorale”, va sottolineato il fatto che tanti “grandi” autori sono sotto contratto con i predetti grandi gruppi editoriali, per cui difficilmente possono esprimere in modo libero ed autonomo il proprio voto.

Alla luce delle considerazioni che precedono, si ritiene che i provvedimenti impugnati siano illegittimi e fortemente lesivi dei diritti e degli interessi dei ricorrenti meritando, pertanto, di essere annullati per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. Erronea e falsa applicazione della L. 23 agosto 1988 n. 400. Violazione, erronea e falsa applicazione della L. 9 gennaio 2008, n. 2 e del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 419. Incompetenza. Carenza del potere di commissariamento dell'ente SIAE da parte del Consiglio dei Ministri. Eccesso di potere travisamento dei fatti e genericità.

Il nuovo Statuto della SIAE, come si è detto, è stato approvato all'esito di una delibera di adozione da parte dell'attuale Commissario straordinario dell'Ente e di un Decreto di approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il Commissario Straordinario dott. Gian Luigi Rondi, nonché i due subcommissari prof. avv. Mario Stella Richter e avv. Domenico Luca Scordino, sono stati nominati con D.P.R. del 9 marzo 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 81 dell'8 aprile 2011.

Sussistono, tuttavia, fondati motivi per ritenere che il Consiglio dei Ministri non disponesse – e non disponga - del potere di nominare un Commissario Straordinario per la SIAE il cui operato, espressione dei poteri illegittimamente conferiti dal Consiglio dei Ministri, si è poi concretizzato nell'adozione di in un atto lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti: lo Statuto che con il presente ricorso si impugna.

La carenza di potere in capo al Consiglio dei Ministri di procedere al commissariamento della SIAE traspare, d'altra parte, anche dal tenore letterale dello stesso Decreto di nomina, in cui si è avvertita l'esigenza di giustificare e motivare diffusamente tale competenza, interpretando estensivamente il contenuto del potere di vigilanza riconosciuto dalla disciplina vigente.

Si legge, al riguardo, nel Decreto di nomina del Commissario Straordinario:
“Considerato che il potere di scioglimento degli organi ordinari e di conseguente commissariamento dell'ente pubblico SIAE deve ritenersi insito nello stesso potere di vigilanza, in forza del principio di continuità e indefettibilità della funzione e del servizio pubblico di tutela degli interessi degli autori ed editori, interesse pubblico perseguito dalla stessa amministrazione vigilante attraverso l'ente vigilato;

Considerato, inoltre, che non osta al commissariamento della SIAE l'assoggettamento dell'Ente - ai sensi del comma 2 dell'art. 1 della legge n. 2 del 2008 - alle norme di diritto privato, atteso che tale previsione riguarda le modalità di svolgimento dell'attività dell'ente, in chiave imprenditoriale, ma non recide il rapporto di strumentalità finalistica e funzionale che lega l'ente medesimo all'interesse pubblico generale riconosciuto e protetto dalla legge n. 633 del 1941 e dalla legge istitutiva della SIAE, ne' snatura la ragione causale della sua sottoposizione alla vigilanza dell'Amministrazione.”.

a) In *primis*, il decreto di nomina richiama, in via del tutto generica e senza indicare una precisa disposizione, la legge n. 400/1988 recante la *“Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”*. Un rinvio che, pur essendo stato posto a fondamento del provvedimento emesso, palesemente esula dalla fattispecie concreta oggetto del presente ricorso.

La disposizione cui, presumibilmente, il Consiglio dei Ministri si riferisce è l'art. 11 della legge n. 400/1988 il quale, nel disciplinare il procedimento di nomina dei commissari straordinari del Governo, prevede che *“Al fine di realizzare specifici obiettivi determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali, può procedersi alla nomina di commissari straordinari del Governo, ferme restando le attribuzioni dei Ministeri, fissate per*

legge”.

La norma in esame, quindi, fa espresso riferimento e si applica esclusivamente alle esigenze che riguardino le “amministrazioni statali” tra le quali, senza ombra di dubbio, non può essere ricompresa la SIAE che, come noto, è un ente pubblico economico.

Il richiamo alla legge n. 400/1988 appare, pertanto, inconsistente e palesemente errato.

b) Il decreto di nomina richiama altresì a fondamento della decisione di commissariare la SIAE, i poteri di vigilanza che il comma 3 dell’art. 1 della Legge 2/2008, riconosce alle Amministrazioni: *“Il Ministro per i beni e le attività culturali esercita, congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei Ministri, la vigilanza sulla SIAE. L’attività di vigilanza è svolta sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, per le materie di sua specifica competenza.”.*

Tuttavia, nella disciplina vigente non sono presenti disposizioni normative che prevedano tra i poteri di vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri anche quello di procedere alla nomina di un commissario straordinario per la SIAE. Allo stesso modo, non è dato riscontrare previsioni che consentano di interpretare la norma in maniera tanto estensiva da ricomprendere nel potere di vigilanza anche la decisione residuale ed estrema di procedere ad un commissariamento dell'ente.

Pertanto, in assenza di qualsivoglia fondamento normativo in tal senso, non è possibile giungere alla conclusione che tale facoltà sia insita nel potere di vigilanza; una siffatta interpretazione appare infatti forzata nonché del tutto errata. Anche il richiamo alla legge n. 2/2008 non fornisce elementi di legittimazione del Consiglio dei Ministri a nominare il commissario straordinario SIAE.

Ma vi è di più.

c) Con il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 si è proceduto al

riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, tra i quali anche la SIAE, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

L'art. 7 del citato decreto, abrogato con legge n. 2/2008, disciplinava il funzionamento e le funzioni della SIAE. In particolare, il comma 4 disponeva che *“L'organizzazione ed il funzionamento della SIAE sono regolati dallo statuto adottato nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 13, comma 1, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Non si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 13”*.

Era quindi previsto che, nel più ampio obiettivo di riordinare il sistema degli enti pubblici nazionali, anche la SIAE dovesse emanare un proprio statuto nel rispetto di precisi criteri, dettati espressamente dal primo comma dell'art. 13 del medesimo decreto, ai sensi del quale *“Le amministrazioni dello Stato che esercitano la vigilanza sugli enti pubblici cui si applica il presente decreto promuovono, con le modalità stabilite per ogni ente dalle norme vigenti, la revisione degli statuti”*.

In particolare, tra le norme generali – individuate puntualmente nel lungo elenco di cui al predetto art. 13 – a cui tale revisione avrebbe dovuto adeguare gli statuti, rilevante ai fini del presente giudizio è quella di cui alla lettera q): *“previsione delle ipotesi di commissariamento dell'ente e dei poteri del commissario straordinario, nominato dall'autorità di vigilanza, ovvero, per gli enti di notevole rilievo o dimensione organizzativa e finanziaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'autorità di vigilanza previsione, per i soli enti di notevole rilievo o dimensione organizzativa o finanziaria, della possibilità di nominare uno o più subcommissari; previsione di termini perentori di durata massima del commissariamento, a pena di scioglimento dell'ente”*.

È evidente, dunque, che la normativa prevede espressamente che uno statuto approvato ai sensi dell'art. 13, comma 1, debba indicare in maniera tassativa le ipotesi

di commissariamento nonché definire precisamente i limiti di esercizio del potere da parte del nominato commissario straordinario.

Ulteriore ipotesi di commissariamento straordinario è poi prevista nel comma 3 del citato articolo 13, ai sensi del quale *“Agli enti di cui al presente articolo, relativamente ai quali la revisione statutaria non sia intervenuta alla data del 30 giugno 2001, si applicano, con effetto dal 1° gennaio 2002, le seguenti disposizioni: a) i consigli di amministrazione sono sciolti, salvo che risultino composti in conformità ai criteri di cui al comma 1, lettera a); il presidente dell'ente assume, sino a che il regolamento non è emanato e i nuovi organi non sono nominati, i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, salva la possibilità dell'autorità di vigilanza di nominare un commissario straordinario.*

Fin qui, *nulla quaestio*. Se non fosse per due ordini di motivi:

1) per espressa previsione normativa (art. 1, comma 2, del medesimo d.lgs. 419/1999) *“L'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 è facoltativa per le amministrazioni che esercitano la vigilanza sugli enti pubblici economici (...);*

2) la SIAE, in ottemperanza al d.lgs. 419/1999 ha comunque deciso di rinnovare il proprio statuto con Decreto Ministero per i beni e le attività culturali del 4 giugno 2001, dunque prima della data limite prevista dalla normativa. L'articolo unico del decreto recita: *“È approvato, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del citato decreto legislativo n. 419/1999, l'allegato statuto della Società italiana autori e editori. Il presente decreto sarà sottoposto agli organi competenti per il controllo”*. Nel citato statuto, non è però presente alcuna previsione in ordine all'ipotesi di commissariamento.

E' di tutta evidenza, allora, che la SIAE, pur potendo decidere di non adeguare il proprio statuto ai sensi dall'art. 13, ha comunque ritenuto opportuno farlo ma scelto di non prevedere alcuna ipotesi di commissariamento straordinario.

Tale scelta è stata, peraltro, confermata anche nello statuto che con il presente

ricorso si impugna, nel quale non è fatta alcuna menzione dei poteri di commissariamento né del commissario quale organo straordinario dell'ente.

Pertanto, alla luce di tutto quanto sopra richiamato, il potere di Commissariamento di SIAE da parte del Consiglio dei Ministri, non trovando fonte e legittimazione né in una espressa previsione normativa né tanto meno nello Statuto vigente al tempo dell'adozione del decreto di nomina, deve ritenersi, evidentemente insussistente.

Del resto, è l'Amministrazione stessa che con il d.lgs. 419/1999 ha tipizzato le ipotesi di nomina dei commissari straordinari degli enti pubblici, ed è l'Amministrazione stessa che ha deciso di lasciare la facoltà agli enti pubblici economici di adeguarsi o meno all'art. 13.

SIAE, ente pubblico economico, ha scelto di non recepire nel proprio Statuto le norme generali sul commissariamento.

SIAE, dunque, non può essere commissariata dal Governo in virtù di principi astratti e generali e in forza di una vaga e indefinita estensione del potere di vigilanza.

Per queste ragioni, il Decreto di nomina del Commissario Straordinario della SIAE ed ogni conseguente atto da questi adottato non può che ritenersi manifestamente illegittimo e, in quanto tale, annullabile.

II. Violazione, erronea e falsa applicazione dell'art. 1, comma 4, della Legge 9 gennaio 2008, n. 2. [Sotto il profilo del procedimento di revisione statutaria].

Il comma 4 dell'articolo 1 della Legge 2/2008 prevede che "Lo statuto della SIAE è adottato dall'assemblea su proposta del consiglio di amministrazione ed è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze."

La legge vigente stabilisce, dunque, che lo Statuto della SIAE sia il risultato di un procedimento a fattispecie complessa che coinvolge una pluralità di soggetti diversi,

interni ed esterni all'Ente medesimo.

Tali soggetti sono il Consiglio di amministrazione che lo propone, l'assemblea degli associati che lo adotta, il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze che ne propone l'approvazione e, infine, il Presidente del Consiglio dei Ministri che lo approva.

L'approvazione dello Statuto da parte delle citate amministrazioni, in particolare, risponde, evidentemente, all'esigenza di consentire a queste ultime l'esercizio del proprio potere di vigilanza sull'Ente, potere di vigilanza che, a sua volta, trova giustificazione nella circostanza che la SIAE è ente pubblico economico cui sono demandate importanti ed irrinunciabili funzioni pubblicistiche che non possono, evidentemente, essere affidate esclusivamente a dinamiche di "governo" privato.

Come già detto nel motivo precedente, del resto, è stato lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto, che, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha approvato il precedente atto statutario della SIAE (Decreto Ministero per i beni e le attività culturali del 4 giugno 2001) che non contemplava nessuna ipotesi di commissariamento dell'ente, e, di conseguenza, nessuna deroga al procedimento di approvazione dello Statuto diversa da quella indicata dalla Legge 9 gennaio 2008, n. 2. In tal modo, il Governo non ha fatto altro che validare le scelte effettuate dalla società. Di conseguenza il Governo non solo non aveva il potere di commissariare l'ente, ma non poteva neanche concedere al Commissario Straordinario nessun potere di adottare qualsivoglia modifica statutaria. Risultano pertanto inficiati della violazione del comma 4 dell'articolo 1 della Legge 2/2008 sia il decreto presidenziale di nomina, che concede al Commissario Straordinario quella potestà; ma anche, ovviamente, la Delibera del Commissario Straordinario n. 102 del 27 ottobre 2012, che ha adottato il nuovo Statuto calpestando il precedente e sconvolgendo gli equilibri dell'ente; e il Decreto

del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012, che ha avallato tale *modus operandi*. Qualora si fosse voluto procedere alla revisione dello Statuto, il procedimento c'era, ed era ben definito e cristallizzato nella normativa primaria. Il Governo, invece, non solo si è preso il potere di commissariamento, sviscerandolo dai propri poteri di vigilanza, ma ha anche concesso la facoltà al commissario di derogare allo Statuto vigente. Un potere di cui l'Esecutivo non poteva in alcun modo disporre, non avendolo.

Come si è già riferito, tuttavia, nella fattispecie all'origine del presente giudizio si è proceduto all'adozione ed all'approvazione di un nuovo Statuto della SIAE attraverso un procedimento integralmente svoltosi sotto la responsabilità del Governo.

Lo Statuto è stato, infatti, adottato dal Commissario straordinario della SIAE, Gian Luigi Rondi - di nomina governativa - e, successivamente, approvato con l'impugnato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il Governo ha, in altre parole, esercitato i poteri di vigilanza ad esso attribuiti dalla legge su un atto adottato da un soggetto - il Commissario Straordinario - da esso stesso - peraltro illegittimamente perché in assenza dei necessari poteri - nominato.

Si è trattato, ad avviso degli scriventi avvocati, di un procedimento palesemente illegittimo che ha, inesorabilmente, compromesso la legittimità degli atti derivatine, primo tra tutti, l'impugnato Statuto.

Lo Statuto della Società italiana autori ed editori, infatti, è stato adottato ed approvato in assenza della necessaria dialettica tra organi interni ed esterni all'Ente prevista dalla Legge.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri e, con essa, il Ministro dei beni e delle attività culturali, hanno, manifestamente ecceduto nell'esercizio dei loro poteri, pretendendo di governare direttamente e indirettamente - attraverso gli uffici del Commissario Straordinario da essi stessi nominato - l'intero procedimento che ha

condotto all'approvazione del nuovo Statuto.

Si è dunque trattato di una condotta adottata in palese violazione di legge e viziata da un altrettanto manifesto eccesso di potere.

Lo Statuto oggetto principale del presente procedimento andrà, ad avviso degli scriventi avvocati, conseguentemente considerato illegittimo e, quindi, annullato.

III. Violazione, erronea e falsa applicazione dell'art. 1, comma 2 del D.P.R. 9 marzo 2011. Violazione, erronea e falsa applicazione dell'art. 1, comma 4, della Legge 9 gennaio 2008, n. 2 [Sotto il profilo dell'adozione dello Statuto].

Come si è anticipato, con il Decreto di nomina del Commissario Straordinario della SIAE [Decreto del Presidente della Repubblica, 9 marzo 2011] si è attribuito a quest'ultimo *“l'incarico di adottare gli atti necessari ed opportuni al fine di assicurare il risanamento finanziario e l'equilibrio, economico-gestionale della Società, nonché l'instaurarsi di una dialettica interna più equilibrata, anche attraverso l'introduzione delle modifiche statutarie idonee ad assicurare una effettiva rappresentatività in seno agli organi sociali della SIAE ai titolari dei diritti in rapporto ai relativi contributi economici, nonché attraverso eventuali altre modifiche che dovessero emergere come necessarie e idonee a garantire la funzionalità della Società, anche con riferimento alle modalità di costituzione e funzionamento degli organi deliberativi”*.

Il Decreto circoscrive, dunque, i poteri attribuiti al Commissario straordinario al compimento degli atti necessari – ivi inclusa *“l'introduzione delle modifiche statutarie idonee”* – al superamento delle circostanze che avevano condotto alla paralisi dell'Ente.

Nessun altro potere di straordinaria amministrazione risulta attribuito al Commissario Straordinario né, d'altro canto – pur a prescindere da qualsivoglia considerazione in ordine all'eventuale legittimità di una simile scelta – sarebbe stato

opportuno attribuire ad un soggetto di nomina governativa come il Commissario Straordinario, il potere di adottare provvedimenti di straordinaria amministrazione, suscettibili di determinare una radicale trasformazione di un Ente, a base associativa e soggetto, per legge, alle regole del diritto privato, senza, peraltro, alcun coinvolgimento degli organi sociali, sciolti a seguito del Commissariamento.

Il Commissario Straordinario, tuttavia, travalicando palesemente i limiti ai propri poteri stabiliti nel Decreto di nomina nonché agendo in aperta violazione della richiamata vigente disciplina di legge che attribuisce ad Assemblea e Consiglio di Amministrazione della SIAE i poteri di proposta ed adozione di ogni nuovo Statuto, ha ritenuto di adottare autonomamente un nuovo Statuto attraverso il quale, peraltro, ha ritenuto di stravolgerne la *governance*, spingendosi, persino, ad eliminare gli organi della società previsti direttamente dalla Legge.

Con la propria Delibera n. 102 del 27 ottobre 2012 – dopo aver adottato precedenti modifiche dello Statuto della SIAE – il Commissario Straordinario, infatti, ha adottato un nuovo Statuto, radicalmente diverso dal precedente e proceduto alla ridefinizione di tutti gli organi della Società ed alla conseguente riscrittura di tutte le regole di *governance* interna.

Basterà, a tal proposito, segnalare che con il nuovo Statuto sono stati eliminati gli organi dell'Ente previsti nella Legge n. 2 del 2008 con la sola eccezione dell'Assemblea – nominalmente rimasta ma sostanzialmente svuotata di ogni potere - e sostituiti con organi, istituiti *ex novo* come il Consiglio di Sorveglianza ed il Consiglio di Gestione.

Si tratta, dunque, di un profondo ripensamento del modello organizzativo dell'Ente e delle sue regole di funzionamento, evidentemente non contemplato nei poteri attribuiti al Commissario Straordinario.

Al riguardo sembra opportuno evidenziare le forti analogie sussistenti tra

quanto accaduto nella fattispecie oggetto del presente procedimento e quanto accaduto in altra recente vicenda relativa all'adozione di un nuovo Statuto dell'AeCI – l'Aeromobile Club d'Italia, anch'esso – come la SIAE – Ente pubblico a base associativa.

In tale vicenda, infatti, il Commissario Straordinario dell'Ente, al quale erano stati attribuiti poteri analoghi a quelli attribuiti al Commissario Straordinario della SIAE (cfr. doc. 7), ha ritenuto di adottare un nuovo Statuto, esattamente come accaduto nella vicenda oggetto del presente giudizio.

Il Consiglio di Stato, tuttavia, richiesto di pronunciarsi in sede consultiva, ha espresso un parere negativo e fortemente critico in relazione alla scelta operata dal Commissario Straordinario dell'Ente, ritenendo che il potere di adottare un nuovo Statuto in luogo di semplici modifiche di quello vigente nei limiti di quanto previsto dal Decreto di nomina non competesse all'organo nominato dal Governo (cfr. doc. 8).

Uno stralcio di tale parere vale a chiarire la posizione del Supremo Collegio sulla vicenda, posizione che appare valida anche nel caso di specie stante l'identità tra le due situazioni:

“In termini più generali ed in presenza del quadro normativo sopra specificato, è quanto meno dubbia, semmai, l'opportunità (anche a voler prescindere da ogni questione circa la legittimità) della scelta di ritenere demandata al commissario straordinario pro-tempore (ed in assenza di una specifica previsione normativa in tal senso) il delicato compito di riformulare, ex novo, l'intero statuto dell'ente.

12. Il decreto di nomina del Commissario straordinario, infatti, indica con chiarezza che l'organo “provvede, altresì, agli adempimenti necessari per porre in essere le modifiche delle norme statutarie previste dall'art. 1 del Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n.188, nonché alla attivazione della procedura per la nomina dei nuovi organi di governo dell'ente.”

Dunque, il potere (anche propositivo) del commissario straordinario è

esplicitamente correlato e limitato alla specifica attività collegata alla attuazione del D.P.R. n. 188 del 2010, al cui esito deve conseguire la nuova nomina degli organi ordinari di governo dell'ente.

13. Il provvedimento di nomina del commissario straordinario non sembra perciò lasciare alcuno spazio alla attivazione di ulteriori iniziative di carattere normativo e strutturale più profonde, concernenti la stessa definizione della natura dell'ente, il quale, nel nuovo progetto, assumerebbe, accanto alla originaria caratterizzazione "sportiva", anche un carattere dichiaratamente "culturale".

Analogamente, nella fattispecie per cui è causa, appare da escludere che il Commissario Straordinario della SIAE potesse ritenersi fornito del potere necessario a procedere ad una radicale trasformazione dell'Ente.

Considerato, d'altra parte, che la vigente disciplina di legge continua a prevedere che la SIAE sia governata da un'assemblea, da un consiglio di amministrazione e da un Presidente, il nuovo Statuto adottato dal Commissario Straordinario ed approvato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri appare, altresì, in contrasto con una norma primaria e, quindi, comunque, illegittimo.

Si legge al riguardo nel già citato parere del Consiglio di Stato a proposito dello Statuto adottato dal Commissario Straordinario dell'AeCI: *"il Commissario straordinario, se è certamente titolare dei poteri attribuiti in via ordinaria e straordinaria agli organi dell'ente, compresi quelli afferenti alle iniziative di riforma dell'ente e del suo Statuto, non ha – in ogni caso – il potere di proporre norme in contrasto con le previsioni legislative e regolamentari "pro tempore" specificamente applicabili all'ente, dirette a fissare l'ambito entro cui la riorganizzazione dell'ente deve essere effettuata."*

Non appare sufficiente – ed ha, anzi, valore quasi "confessorio" del carattere illegittimo della scelta compiuta – la previsione introdotta al comma 1 dell'art. 33 dello

Statuto, secondo la quale: *“Ai fini della applicazione della legge n. 2 del 2008, il Consiglio di sorveglianza, il Consiglio di gestione e il Presidente del Consiglio di gestione sono, si intendono e costituiscono a ogni effetto, rispettivamente, l’assemblea, il consiglio di amministrazione e il presidente della Società di cui all’art. 1, comma 4, della medesima legge.”*.

L’avvenuta eliminazione dei tre organi della SIAE operata dal Commissario Straordinario non può, infatti, evidentemente, essere superata attraverso una semplice previsione di equiparazione non supportata, peraltro, da un’effettiva corrispondenza tra le attribuzioni, le funzioni ed i meccanismi di nomina dei vecchi e nuovi organi.

Tra Assemblea, Consiglio di Amministrazione e Presidente e Consiglio di Sorveglianza, Consiglio di Gestione e Presidente di quest’ultimo, infatti, non sussistono, esclusivamente, differenze terminologiche o lessicali superabili attraverso una disposizione quale quella contenuta all’art. 33 dello Statuto, ma profonde ed insuperabili distanze concettuali.

La gestione commissariale, come si è detto, ha deliberatamente scelto di organizzare la *governance* dell’Ente secondo un modello c.d. duale, sostanzialmente diverso da quello cui si ispirava il precedente modello organizzativo.

Nessuna previsione statutaria, in tale contesto, può, evidentemente, valere a stabilire che il nuovo assetto è corrispondente al precedente, essendo, nei fatti, radicalmente diverso.

E’ sotto tale profilo che, come si è anticipato, la disposizione di cui all’art. 33 dello Statuto ha portata semi-confessoria giacché tradisce la consapevolezza degli estensori del nuovo Statuto di aver agito in aperta violazione di quanto stabilito dalla disciplina vigente.

Anche sotto tale profilo, pertanto, gli atti impugnati appaiono illegittimi per

manifesta violazione di legge e eccesso di potere.

IV. Eccesso di potere per irragionevolezza, disparità di trattamento, ingiustizia e illogicità manifesta. Violazione erronea e falsa applicazione della L. 9 gennaio 2008, n. 2. Violazione erronea e falsa applicazione degli artt. 1 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Come si è anticipato il nuovo Statuto della SIAE prevede, all'art. 11 che *“Ogni Associato ha diritto a esprimere nelle deliberazioni assembleari almeno un voto e poi un voto per ogni euro (eventualmente arrotondato per difetto) di diritti di autore percepiti nella predetta qualità di Associato, a seguito di erogazioni della Società nel corso dell'esercizio precedente.”*.

Tale previsione che, in astratto, stabilisce un sistema di voto ibrido – per teste e per censo – in realtà affida le delibere assembleari, in via esclusiva, ad un meccanismo di voto per censo giacché, come si è anticipato, i voti “per testa” astrattamente disponibili sono pari, evidentemente, al numero degli associati e, dunque, non superiori ai 100 mila mentre quelli “per censo” – data la proporzione prescelta di 1€/1 voto – sono pari a circa 400 milioni.

E', infatti, evidente che i voti “per censo” pesano, nell'assunzione di qualsiasi delibera assembleare, 4000 volte di più rispetto a quelli “per testa”.

La citata conclusione, peraltro, è ulteriormente avvalorata dalla circostanza che, come si è detto, la percentuale di associati che partecipano effettivamente alle votazioni per il rinnovo degli organi assembleari è – nella storia dell'Ente – piuttosto modesta e, anzi, decisamente modesta in relazione agli associati che non beneficiano di alcuna distribuzione di diritti d'autore o ne beneficiano in percentuale assai modesta (cfr. pagg. 22 e 23 del presente ricorso).

Come si è anticipato in fatto, peraltro, tale fenomeno di scarsa partecipazione è destinato ad accentuarsi in conseguenza, da una parte, proprio della svalutazione del

peso del voto “per testa” degli associati “più poveri” e, per altro verso, della circostanza che – almeno sino a quando non verranno implementate soluzioni di voto elettronico – difficilmente gli appartenenti a tale categoria di associati si recheranno nella sede centrale della SIAE, a Roma, per esercitare il loro diritto di voto.

Al riguardo appare opportuno segnalare che, nella vigenza del precedente statuto, le votazioni si svolgevano in tutte le sedi periferiche dell’Ente.

L’introduzione del voto “per censo” con le modalità appena descritte nell’ambito di un Ente pubblico economico a base associativa, nel quale tutti gli associati – a norma di quanto previsto dall’art. 4 dello Statuto – sono titolari dei medesimi obblighi, ivi incluso quello relativo al pagamento della quota associativa, appare gravemente lesiva dei principi di uguaglianza e democraticità.

Si tratta di una conclusione rafforzata dai seguenti importanti elementi:

(A) La qualità di Associato non è misurabile per censo.

Si è già riferito in fatto che l’associazione alla SIAE ha per presupposto – a norma di quanto disposto dall’art. 3 dello Statuto - il possesso di taluni requisiti necessari a garantire che gli Associati appartengano effettivamente ad una delle categorie di soggetti, la promozione e difesa dei cui interessi rientra tra le finalità statutarie della SIAE.

Tutti gli Associati, dunque, sono in possesso dei medesimi requisiti.

In tale contesto qualsivoglia discriminazione nei diritti riconosciuti agli associati in relazione alla *governance* della società risulta difficilmente compatibile con le finalità istituzionali dell’Ente – specie in riferimento a quelle di carattere pubblicistico – che deve rappresentare, promuovere e tutelare i diritti d’autore di tutte le categorie autoriali ed editoriali.

Peraltro anche qualora fosse possibile identificare una giustificazione idonea a legittimare il riconoscimento di un trattamento differenziato tra gli Associati in

relazione alla qualità o quantità della produzione artistica, creativa o culturale svolta, sembra, comunque, da escludere che i parametri di riferimento possano avere matrice esclusivamente economica come, per contro, accaduto con l'introduzione di un "voto pesante" solo per censo.

Non esiste, infatti, alcuna correlazione logica e/o aritmetica tra l'indice di produttività culturale e creativa di un autore o editore ed il valore economico – specie se legato esclusivamente ad un dato intervallo temporale – della sua opera.

Vi sono, infatti, opere che producono un ritorno economico scarso o non immediato per una serie di fattori eterogenei ma determinano uno straordinario apporto al sistema culturale e vi sono, di conseguenza, autori – in senso lato – con un elevato indice di produttività ma uno scarso o, addirittura, assente indice di redditività.

Lo scarso valore economico di un'opera dell'ingegno, tuttavia, non ha, fortunatamente, alcun rilievo ai fini dell'apprezzamento della qualità dell'opera stessa e/o del contributo che il suo autore ha offerto alla collettività, meritando così, da parte dell'Ordinamento, il riconoscimento di diritti d'autore e dei conseguenti strumenti di tutela della privativa così ottenuta.

Guai d'altra parte se l'Ordinamento attraverso la legge sul diritto d'autore e l'attività della SIAE dovesse divenire strumento di promozione della sola arte, creatività e cultura, commercialmente più apprezzata.

Si sarebbero, così facendo, snaturati radicalmente i principi ispiratori dell'intera disciplina a tutela del diritto d'autore.

E', tra l'altro, proprio la SIAE ad essere titolare – in forza delle disposizioni di legge già richiamate ed in conformità alle proprie finalità statutarie – di numerose funzioni pubblicitiche connesse proprio alla tutela e promozione dei diritti d'autore su tutte le opere dell'ingegno senza, evidentemente, alcuna distinzione tra opere che generino maggiori profitti economici ed opere che ne generino di meno significativi.

In tale contesto è, pertanto, manifestamente illogico – e, di conseguenza, come si è detto, discriminatorio – stabilire che la *governance* di un Ente cui la legge demanda il compito di tutelare ogni forma di creatività ed ogni genere di opere dell'ingegno debba essere attribuita solo – o, almeno, in maniera straordinariamente preponderante – a quanti ottengono i maggiori profitti dalla commercializzazione dei diritti su dette opere in forza, peraltro, di criteri di riparto arbitrariamente stabiliti da essi stessi.

(B) I criteri di riparto sono stabiliti dal consiglio di gestione

Come si è anticipato il numero di voti per censo attribuiti a ciascun associato corrisponde esattamente alle somme distribuitegli, nel corso di ogni esercizio, a titolo di diritti d'autore, in applicazione dei criteri di riparto degli utili approvati dall'Ente medesimo.

Il numero di voti esercitabile da ogni associato dipende, dunque, direttamente dai criteri di riparto adottati.

In funzione di tali criteri taluni associati o categorie di associati possono risultare beneficiari, in sede di riparto, di maggiori utili e, quindi, di maggiori voti o di minori.

I criteri di riparto, tuttavia, a norma di quanto previsto dallo Statuto sono stabiliti dal Consiglio di gestione che, come si è anticipato, è espressione del Consiglio di Sorveglianza dal quale i suoi membri sono nominati e che, a sua volta, è espressione dell'Assemblea dalla quale è eletto secondo la dinamica oggetto di contestazione.

E', dunque, evidente, che non solo gli Associati che oggi beneficiano di minori utili in sede di riparto sono destinati a non riuscire ad incidere sull'elezione di alcun membro che li rappresenti in seno agli organi cui il nuovo Statuto attribuisce la *governance* dell'Ente ma sono altresì destinati a conservare tale posizione di sostanziale impotenza in assemblea nel corso dell'intera vita associativa giacché,

evidentemente, gli Associati che, con i loro voti per censo, eleggono i membri del Consiglio di Sorveglianza, sono così in condizione di fare in modo che questi ultimi garantiscano loro l'approvazione di criteri di riparto idonei a garantirgli tale posizione di privilegio.

Risulta, pertanto, evidente che nonostante, in astratto, i titolari del maggior numero di voti "per censo" possano variare di esercizio in esercizio, in concreto, l'effettiva possibilità che ciò accada è funzione matematica dei criteri di riparto e, dunque, scelta nella disponibilità autonoma ed esclusiva dei rappresentanti degli originari titolari del maggior numero di voti "per censo".

A quanto precede appare opportuno aggiungere che le modifiche dello Statuto e, dunque, anche della citata regola di imputazione dei voti in assemblea, sono competenza esclusiva del Consiglio di Sorveglianza e, dunque, di un organo espressione degli originari titolari del maggior numero di voti "per censo".

Le sintetiche considerazioni che precedono consentono, ad avviso degli scriventi avvocati, di prendere agevolmente atto di come per effetto del nuovo meccanismo di attribuzione dei voti contenuto nello Statuto oggetto di impugnazione, la *governance* dell'Ente sia stata attribuita ai soli "più ricchi" tra gli associati – ovvero ai beneficiari dei maggiori diritti d'autore in sede di riparto – mentre i "più poveri" – ovvero i destinatari dei minori diritti d'autore in sede di riparto – ne siano stati, sostanzialmente, estromessi.

La situazione venutasi a creare a seguito dell'adozione e approvazione dello Statuto SIAE oggetto di impugnazione è, peraltro, analoga ed anzi, concettualmente, pressoché sovrapponibile ad altra questione già affrontata e risulta dal Consiglio di Stato in relazione ad una precedente versione dello Statuto della medesima SIAE.

All'epoca oggetto di contestazione erano i benefici riconosciuti solo a taluni iscritti alla Società – denominati "soci" – e non estesi alla totalità degli iscritti che –

proprio come nel caso che ci occupa – pure erano soggetti ai medesimi obblighi.

La lettura di alcuni stralci della Sentenza n. 97 del 10 febbraio 1992 con la quale il Consiglio di Stato risolse la questione all’epoca sollevata nell’ambito di un giudizio di impugnazione analogo al presente risulta straordinariamente utile ai fini della definizione del presente giudizio.

“La Siae (Società Italiana degli autori ed editori), attualmente regolata dalla l. 22 aprile 1941 n. 633, è un ente pubblico economico (Cass. Sez. un., 22 ottobre 1954, n. 3991, Foro it., Rep. 1954, voce Impiegato gov. e pubbl., n. 692); si identifica, cioè, un’impresa pubblica per la protezione e l’esercizio del diritto di autore [n.d.r. si tratta della medesima qualificazione dell’Ente successivamente confermata dalla Legge n. 2 del 2008].

Ha natura associativa e soggiace, pertanto, alla regolamentazione generale propria di tale categoria di enti.

Lo statuto vigente al momento della proposizione del ricorso di primo grado è stato approvato con d.p.r. 20 ottobre 1962 n. 1842, e modificato con d.p.r. 14 novembre 1974 n. 859 e con d.p.r. 20 agosto 1986 n. 726.

[omissis]

*Dalla complessiva regolamentazione particolare anzidetta, **è dato evincere una netta distinzione dei soggetti associati tra soci ed iscritti ordinari**; distinzione per la prima volta introdotta con lo statuto approvato col d.p.r. 16 aprile 1948 n. 643, che pure modificava in senso democratico il precedente atto organizzativo d’ispirazione essenzialmente autoritaria.*

La differenziazione tra i soci ed iscritti ordinari, come mantenuta dallo statuto approvato con d.p.r. 20 ottobre 1972 n. 1842, aveva rilevanza unicamente agli effetti dell’elezione dei membri delle commissioni delle sezioni, in cui la società è articolata ed a cui non potevano partecipare i semplici iscritti (art. 24), essendo, per il resto,

riconosciuta pari dignità ed i medesimi diritti a tutti gli associati.

Con la modifica statutaria apportata col d.p.r. 2 agosto 1986 n. 725 (art. 22), la discriminazione è stata estesa agli altri diritti che spettano “ai (soli) soci espressamente riconosciuti dallo statuto o dal regolamento dal fondo di solidarietà...”.

In sostanza, la distinzione è stata estesa anche in relazione ai diritti previdenziali, atteso che il relativo regolamento riserva ai soli soci la corresponsione dei relativi emolumenti denominati assegni di professionalità.

Peraltro, la qualità di socio può essere acquisita dagli iscritti, con propria istanza, dopo almeno cinque anni d’iscrizione e nel presupposto del possesso di alcuni requisiti, tra cui, in particolare, quello di aver riscosso dalla società somme non inferiori a quelle previste da apposite tabelle deliberate dal consiglio di amministrazione e relative a determinati periodi di tempo [n.d.r. si tratta di un insieme di regole largamente coincidenti con quelle previste nello Statuto oggetto del presente giudizio].

[Omissis]

E tanto pur concordando con quanto già espresso dalla decisione n. 940 del 1990, secondo cui il problema non è quello di individuare de iure condendo quale sia il migliore assetto da dare alla società (inerendo la relativa questione, oltretutto, a profili di merito non suscettibili di verifica in sede di giurisdizione di legittimità) quanto, piuttosto, di verificare se, allo stato, le norme statutarie si pongono in contrasto, in primo luogo, con la legge istitutiva o altra norma primaria ed in secondo luogo se esse si conformino ai principi generali limitativi dell’esplicazione del potere discrezionale di autororganizzazione.

Ed al riguardo non può che essere ribadita l’ulteriore affermazione contenuta nella richiamata sentenza n. 940 del 1990, secondo cui la realizzata distinzione non comporta alcuna violazione della legge istitutiva dell’ente o altra normativa di settore

di carattere primario, stante la mancanza di specifica disciplina relativa alla modalità di organizzazione dell'istituto, rimessa al potere discrezionale dell'ente interessato.

A diversa conclusione devesi pervenire, invece, per il profilo relativo all'esplicazione di siffatto potere discrezionale, che non sembra conformato, nel caso in esame, a quei criteri di logicità, razionalità e soprattutto uguaglianza, la cui mancanza importa che l'autorganizzazione sia illegittima per eccesso di potere.

È pur vero, come osservato nella più volte nella menzionata sentenza n. 940 del 1990, che sussiste predeterminazione dei criteri e dei parametri per l'assunzione della qualità di socio e che, pertanto, in astratto, vi è possibilità per ogni iscritto, il quale possieda l'anzianità minima di iscrizione di cinque anni ed abbia incassato una somma per diritti di autore superiore all'ammontare determinato in anticipo rispetto all'anno cui si riferisce la domanda di associazione, ad assumere la qualità di socio.

Con la conseguenza che, sempre in astratto, il sistema è da considerarsi "aperto", nel senso della transitabilità della categoria di iscritto ordinario a quella di socio.

Occorre, però, considerare che, allo stato, i membri delle commissioni di sezione possono essere tali, solo se soci e se eletti da soci; essi, inoltre, compongono l'assemblea dell'ente cui è attribuita (art. 41 dello statuto) la competenza a deliberare eventuali modifiche statutarie o regolamentari e ad eleggere i membri del consiglio di amministrazione.

Ed è il consiglio di amministrazione, il quale predispone le tabelle a cui occorre far riferimento in relazione ai guadagni percepiti, perché l'iscritto possa acquistare la qualità di socio [n.d.r. si tratta di una situazione perfettamente sovrapponibile, come si è anticipato, a quella venutasi a creare a seguito dell'adozione ed approvazione dello Statuto impugnato].

In sostanza, cioè, il sistema è "aperto" soltanto in astratto, atteso che,

concretamente, sono solo i soci a poter determinare liberamente le condizioni (di censo) necessarie per la partecipazione a tutti gli effetti all'istituto associativo.

Siffatta posizione di assoluta preminenza riservata ai (pochi) soci nell'ambito dell'organizzazione dell'istituto rispetto ai (molti) semplici associati, preminenza, peraltro, ricollegata esclusivamente a ragione di successo commerciale, unita alla possibilità consentita ai soci medesimi di mantenere il pieno controllo dell'associazione elevando, a discrezione, il dato economico di riferimento per l'acquisto della relativa qualità, identifica un'ingiustificata ed illogica discriminazione.

Non può convenirsi, infatti, con quanto rilevato dalla difesa dell'ente e dagli stessi giudici di primo grado, secondo cui la distinzione, in definitiva, è da ritenersi ragionevole, perché finisce col privilegiare gli effettivi professionisti, rispetto a coloro che solo occasionalmente producono opere di ingegno (dilettanti).

In realtà, non sono gli autori professionisti a fruire di un migliore trattamento; quanto, piuttosto coloro i quali, magari con maggiore e migliore organizzazione di mezzi, realizzino più elevati profitti. Nel che si evidenzia anche l'iniquità della discriminazione, che è a sfavore di chi, più dei primi, avrebbe, invece, bisogno di maggior tutela, attesa oltre tutto la situazione di monopolio in cui l'ente si trova ad operare.

D'altra parte, appare inaccettabile la formulata equazione "successo economico stato di autore professionista", porta a base dell'operata distinzione.

Non è logico, cioè, ipotizzare che il maggior successo economico, di per sé solo, sia significativo di una condizione di tipo particolare e possa implicare il riconoscimento della qualità di autore professionista, rispetto, invece, a chi tale successo non raggiunge e che, per ciò solo, debba considerarsi dilettante ed essere, quindi, trattato come associato di categoria inferiore.

Con la conseguenza che, tenuto anche conto del fatto che tutti gli associati sono gravati da un'identica quota di associazione (art. 12 statuto), appare ancora più ingiustificata l'operata discriminazione, che a parità di oneri finisce con l'affidare l'effettiva gestione dell'ente alla sola categoria di autori economicamente più avvantaggiata.

Da tutto quanto esposto deriva la fondatezza del proposto appello per l'illegittimità degli atti impugnati nella parte in cui discriminano tra soci ed iscritti ordinari, consentendo soltanto ai primi il diritto di elettorato attivo e passivo per la nomina di componenti delle commissioni di sezione e di beneficiare del sistema previdenziale (art. 24 e 38 dello statuto con le modifiche apportate col d.p.r. 2 agosto 1986 n. 726; art. 1 e 2 del regolamento del fondo di solidarietà tra i soci)."

Le considerazioni svolte dal Consiglio di Stato nella pronuncia appena richiamata valgono, a maggior ragione, nella fattispecie all'origine del presente giudizio, nel quale la discriminazione operata tra gli associati – in ragione del criterio del "censo", illogicamente adottato – determina effetti ancor più gravi giacché svuota integralmente il diritto di voto della maggioranza degli associati, privandoli così di ogni concreta possibilità di partecipare all'adozione di ogni delibera assembleare e, prima tra tutte, quella attraverso la quale si nominano i membri del Consiglio di Sorveglianza e, dunque, dell'organo al quale lo Statuto demanda l'adozione della totalità delle scelte relative alla vita della Società.

La violazione dei principi di democraticità ed uguaglianza, in tale contesto, risulta palese: l'esercizio del diritto di voto di decine di migliaia di associati, infatti, può essere – in conformità alle impugnate disposizioni statutarie – vanificato dal voto di qualche decina di associati, beneficiari, in applicazione di criteri da essi stessi determinati, di percentuali maggiori di riparto dei diritti d'autore distribuiti dall'Ente.

V. Eccesso di potere per violazione di legge. Violazione del combinato

disposto dell'art. 180 della Legge 22 aprile 1941 n. 633 e dell'art. 2597 codice civile.

Come si è anticipato la SIAE, a norma di quanto disposto dall'art. 180 della Legge sul diritto d'autore, è titolare di un'esclusiva legale in relazione alla gestione ed intermediazione dei diritti d'autore nel nostro Paese.

E', d'altro canto, indubitabile che la SIAE svolga un'attività di carattere imprenditoriale trattandosi, per legge, di un ente pubblico economico ed essendo la legge stessa a sottoporla alla disciplina di diritto privato.

Alla luce di tali considerazioni risulta, dunque, evidente che alla SIAE sia applicabile – tra le altre disposizioni contenute nel codice civile - il disposto dell'art. 2597 c.c. a norma del quale, come è noto “Chi esercita un'impresa in condizione di monopolio legale ha l'obbligo di contrattare con chiunque richieda le prestazioni che formano oggetto dell'impresa, osservando la parità di trattamento.”.

L'Ente è, pertanto, tenuto a garantire a tutti gli associati – e a tutti i titolari di diritti d'autore in possesso dei necessari requisiti previsti dallo Statuto medesimo – assoluta parità di trattamento.

E', per contro, evidente che lo Statuto oggetto di impugnazione preclude all'Ente il rispetto della citata disposizione di legge, imponendo l'adozione di un trattamento palesemente discriminatorio tra associati, titolari dei medesimi diritti d'autore.

All'atto di contrattare con l'Ente – l'unico al quale possano rivolgersi per la promozione, tutela ed intermediazione dei propri diritti – infatti, taluni associati si vedono applicate condizioni – per quanto riguarda i voti esprimibili in assemblea – completamente diverse da quelle spettanti ad altri associati.

Il nuovo Statuto, pertanto, è stato adottato ed approvato in palese violazione di legge.

Al solo fine di prevenire le probabili eccezioni della difesa delle controparti, appare, sin d'ora, opportuno chiarire che – come già anticipato in fatto - le conclusioni che precedono non appaiono superabili per effetto della previsione statutaria secondo la quale, in nessun caso, un singolo associato, può esercitare in assemblea – quand'anche ne sia titolare – un numero di voti superiore ad un quarantesimo dei voti in astratto esprimibili in ciascuna singola votazione.

Ciò per un triplice ordine di ragioni.

Innanzitutto tale sbarramento produce l'unica conseguenza di richiedere la coincidenza – o l'accordo - di quaranta associati per esercitare un diritto di voto di "peso" analogo a quello che, in assenza, avrebbe potuto essere esercitato da un singolo, il che, se si considera che gli Associati della SIAE sono oltre 100 mila, non appare incidere in alcun modo sulla denunziata lesione del principio di uguaglianza e democraticità dell'Ente.

Quaranta associati, infatti, possono, comunque, travolgere e svuotare di contenuto il diritto di voto esercitato dai restanti.

E' poi opportuno evidenziare che l'associato che disponga, per censo, di un numero di voti superiori al quarantesimo di quelli astrattamente esprimibili in assemblea, pur non esercitando quelli in eccesso, in ogni caso, ne preclude, evidentemente, l'esercizio in senso diverso da parte di altri associati esattamente come avverrebbe se si astenesse dal voto, pur presenziando in Assemblea con l'ovvia conseguenza che, a ben vedere, dispone, comunque di un'elevata influenza sulla dinamica di voto e sulla determinazione delle delibere assembleari.

Anche i voti in esubero rispetto al limite del quarantesimo, in altre parole, concorrono, evidentemente, alla formazione delle delibere assembleari.

Si è già detto, infine, che il richiamato limite statutario all'esercizio del diritto di voto concerne il singolo associato a prescindere dal Gruppo economico-

imprenditoriale al quale esso appartiene con l'ovvia conseguenza che, in una realtà come quella degli associati SIAE nella quale pochi grandi gruppi editoriali controllano – attraverso una pluralità di etichette diverse – il mercato, imporre un limite per associato non vale, evidentemente, ad impedire che le delibere assembleari vengano condizionate da patti e sindacati di voto intragruppo.

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, l'illegittimità delle disposizioni statutarie denunciate appare palese.

VI. L'esigenza di sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati in via cautelare

Le considerazioni che precedono rendono, ad avviso degli scriventi avvocati, palese l'illegittimità del procedimento di adozione ed approvazione del nuovo Statuto della SIAE e, conseguentemente, di quest'ultimo e di tutti gli atti strumentali alla sua adozione ed approvazione impugnati.

Come si è anticipato, tuttavia, lo Statuto attribuisce all'Assemblea esclusivamente il compito di procedere all'elezione del Consiglio di Sorveglianza al quale sono stati attribuiti la quasi totalità dei poteri necessari alla gestione della vita dell'Ente con la sola eccezione di quelli attribuiti al Consiglio di Gestione che è, però, nominato dallo stesso Consiglio di Sorveglianza.

Il Consiglio di Sorveglianza ha, tra gli altri, il potere di modificare autonomamente lo Statuto dell'Ente.

Se a quanto precede si aggiunge che il Consiglio di Sorveglianza, una volta eletto, dura in carica quattro anni e che le prossime elezioni si svolgeranno – stando alla Convocazione trasmessa agli associati dal Commissario Straordinario lo scorso 3 gennaio – il prossimo 1° marzo, risulta evidente l'esigenza di privare di efficacia – almeno in via cautelare – lo Statuto impugnato prima di tale data.

Qualora, infatti, le citate consultazioni elettorali si svolgessero nel vigore del

nuovo Statuto, si produrrebbero effetti anti-giuridici di difficile rimozione anche a seguito dell'eventuale successiva Sentenza di accoglimento della presente impugnazione.

In particolare l'Assemblea si ritroverebbe a procedere alla nomina del Consiglio di Sorveglianza – che resterebbe poi in carica per quattro anni – nel vigore di regole che garantirebbero l'elezione esclusivamente di membri di gradimento di una minoranza degli associati in ragione del loro maggior censo.

Il Consiglio di Sorveglianza così eletto, peraltro, potrebbe poi procedere ad ulteriori modifiche dello Statuto attraverso le quali marginalizzare ulteriormente il ruolo ed il peso degli associati più numerosi e "meno ricchi" in seno alla Società e modificare i meccanismi di riparto dei diritti d'autore in modo da garantire ai propri elettori ogni utile garanzia nella conservazione della posizione di privilegio già loro attribuita dallo Statuto impugnato.

E', d'altra parte, facile prevedere che se si dovesse procedere all'elezione del Consiglio di Gestione della SIAE applicando le regole contenute nell'impugnato Statuto, i membri del Consiglio risulterebbero eletti totalmente da cinque grandi gruppi editoriali, di cui tre multinazionali straniere, e da circa una ventina di grandi autori, quasi tutti legati da contratti o rapporti di lavoro con i predetti grandi gruppi editoriali.

Alla luce di tali considerazioni sussiste, ad avviso degli scriventi avvocati, il pericolo imminente che, in assenza di un'immediata sospensione dell'efficacia degli atti impugnati si producano pregiudizi gravi ed irreparabili in relazione agli interessi dei quali sono portatori i ricorrenti.

Per questi motivi,

SI CHIEDE

L'annullamento, previa sospensione dell'efficacia degli atti impugnati.

Con riserva di ulteriori deduzioni.

Con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che per il presente ricorso l'importo versato è pari a Euro 650,00.

Si producono i seguenti documenti:

- 1) La Delibera del Commissario Straordinario della Società Italiana degli Autori ed Editori n. 102 del 27 ottobre 2012;
- 2) il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012;
- 3) il nuovo Statuto della Società Italiana degli Autori ed Editori adottato e approvato con i citati atti;
- 4) il Decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 2011, di commissariamento della SIAE, nonché gli atti di rinnovo allo stato non conosciuti;
- 5) l'atto di convocazione dell'Assemblea per il 1° marzo 2013, a firma dal Commissario straordinario e trasmesso agli associati il 3 gennaio 2013;
- 6) intervista a Giorgio Assumma, Presidente S.I.A.E., pubblicata il 23.4.2009 su www.altroconsumo.it;
- 7) Decreto di nomina del Commissario straordinario dell'AeCI del 17.12.2010;
- 8) Parere del Consiglio di Stato del 19.4.2012.

Roma, 7 gennaio 2013

Avv. Prof. Guido Scorza

Avv. Carmelo Giurdanella

Avv. Maria Laura Salvati